



**Comune di Isola del Giglio**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto  
Il Sindaco**

Al Gruppo di Minoranza "Orgoglio Gigliese"

SEDE

oggetto: Risposta ad interrogazione con risposta scritta "Limite per le spese di personale negli anni 2025, 2026 e 2027, del 16.03.2025

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

**Rispetto ai quesiti n. 1 "ammontare delle spese del personale" e n. 2 "sanzioni previste"**

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2025 l'Ente ha approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segretario comunale tra il Comune di Isola del Giglio (ente partecipante ai costi del Segretario Comunale, in convenzione e di Fascia B, al 56%), il Comune di Campagnatico e il Comune di Montieri.

Tale provvedimento non comporta direttamente, di per sé, alcun esborso da parte dell'Ente, essendo prodromico alla sottoscrizione, da parte del Sindaco, della convenzione stessa e, successivamente, all'individuazione del nuovo segretario comunale. Pertanto, solo la sottoscrizione della convenzione e più in particolare l'incarico al nuovo segretario comunale determineranno il sorgere dell'obbligo per il Comune di Isola del Giglio di rimborsare il Comune di Campagnatico, capofila della Convenzione.

E' pertanto tecnicamente non corretta la formulazione della domanda di cui al quesito n. 1, non essendo la deliberazione atto che abbia ancora "impegnato" economicamente l'Ente, ma mero atto prodromico all'assunzione di tale impegno economico.

Ciò precisato, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti presso il Responsabile del Servizio Finanziario, si è meglio compreso che la futura spesa di personale che discende da tale deliberazione (*rectius*, dagli atti ad essa conseguenti), se non venissero apportate delle



**Comune di Isola del Giglio**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

**Il Sindaco**

riduzioni alle altre spese già previste, supererebbe il limite di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, fissato nel relativo valore medio del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del d.l. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013 (cfr. Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014). Segnatamente, ciò avverrebbe laddove si procedesse anche alle assunzioni di altro personale inserite negli atti di programmazione -in particolare nel PIAO-, in conformità a quanto già disposto nel Bilancio di Previsione 2025-2027 che prevede lo stanziamento di somme per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile (ex cat. C) a copertura della figura vacante dall'1.11.2024.

Segnatamente:

- 1) il limite di spesa di personale del Comune di Isola del Giglio, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006 è pari ad € 616.078,18;
- 2) l'importo netto della spesa di personale del Comune di Isola del Giglio, stanziato nel Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con D.C.C. n. 50 del 30/12/2024 e aggiornato con D.G.C. n. 5 del 03/02/2025 (variazione n. 1) è il seguente:
  - per l'anno 2025 € 606.792,54, residuando margini di spesa pari ad € 9.285,64;
  - per l'anno 2026 € 610.832,54, residuando margini di spesa pari ad € 5.245,64;
  - per l'anno 2027 € 610.832,54, residuando margini di spesa pari ad € 5.245,64;

Tali spese contemplano la figura di un Segretario Comunale con incarico a scavalco per gli anni 2025, 2026 e 2027;

3) l'importo della spesa di personale del Comune di Isola del Giglio, a programmazione invariata, conseguente all'attuazione della Convenzione per l'esercizio associato del servizio di Segretario Comunale (non ancora prevista negli atti di programmazione), di Fascia B al 56%, con decorrenza 1° marzo 2025 sarebbe pari:

- per l'anno 2025 ad € 636.165,88, pertanto superiore di € 20.087,70 rispetto al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006;



## **Comune di Isola del Giglio**

### **Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

**Il Sindaco**

- per l'anno 2026 ad € 644.954,94, pertanto superiore di € 28.876,76 rispetto al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006;
- per l'anno 2027 ad € 644.954,94, pertanto superiore di € 28.876,76 al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006.

Si tenga conto, altresì che il conteggio, così come elaborato dall'Ufficio ragioneria (con decorrenza 01.03.2025) andrebbe rivisto alla luce della spesa che nelle more dell'individuazione del Segretario Comunale, il Comune ha dovuto sostenere per la reggenza di un segretario di fascia C per il mese di marzo e aprile 2025, con ulteriore peggioramento dei saldi sopra riportati relativi all'anno 2025.

La **sanzione** normativamente prevista per questa ipotesi, ai sensi dell'art. 1, comma 557-ter, L. 296/2006 è costituita dal "*divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", ovvero:

*"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto **divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*

Occorre aggiungere che con Deliberazione n. 513/2012/PAR, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha avuto modo di chiarire che:

*"(...) E' di chiara evidenza, dunque, il quadro delle limitazioni che devono essere applicate agli enti locali nell'anno successivo a quello della mancata riduzione della spesa del personale rispetto a quella dei precedenti esercizi in applicazione dell'articolo 1, comma 557 ter della Legge 296/2006: il divieto di procedere a qualunque forma di assunzione. Divieto che va esteso anche alle modalità alla stessa alternativa tra le quali vanno considerate le maggiori prestazioni lavorative o il maggior impegno professionale delle risorse umane in servizio, i cui maggiori*



## **Comune di Isola del Giglio**

### **Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

**Il Sindaco**

*oneri sono coperti dalle risorse decentrate di parte variabile (cfr questa Sezione, deliberazione n. 280/2012/PAR e Sezione Piemonte, deliberazione n. 29/2012/PAR).*

*Alla luce di dette considerazioni ed in relazione al primo quesito prospettato la Sezione conclusivamente ritiene che:*

- *allo sforamento da parte dell'ente nell'anno 2011 della spesa di personale, ai sensi del comma 557 ter, consegue il divieto di assunzioni: **divieto che in base al chiaro dato testuale della disposizione non può che ritenersi operante solo nell'anno successivo a quello della violazione;** (...)"*

Ne consegue che, il suddetto superamento del limite della spesa di personale operato nell'anno 2025 determina il divieto di assunzioni per l'anno 2026, divieto che proseguirà anche per l'anno 2027 e per i successivi solo nel caso in cui permanga il suddetto superamento.

A questo riguardo, tuttavia, è altrettanto vero che, poiché nell'anno 2026 è prevista una fisiologica diminuzione delle spese di personale dovuta alla probabile cessazione dal servizio di n. 1 unità di personale, inquadrata nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, per collocamento a riposo, l'Ente potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo vista la necessità di ripetere il conteggio) con ciò rientrare nel limite della spesa di personale e, in quella eventualità, non sarà più soggetto al divieto di assunzioni a partire dall'anno 2027 e per i successivi.

Per dovere completezza, occorre altresì evidenziare che oltre a tale sanzione, **resta ferma la possibilità per la competente sezione regionale della Corte dei conti di assumere eventuali provvedimenti ritenuti congrui** (il quesito -segnatamente il n. 2- è comunque limitato a conoscere le sanzioni "previste" e non gli eventuali "provvedimenti eventualmente adottabili da parte della suddetta Autorità" e per i quali non è evidentemente dato conoscere al momento).

**Rispetto al quesito n. 3, "possibilità di certificazione in sede di rendiconto da parte dell'Organo di Revisione"**



**Comune di Isola del Giglio**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

**Il Sindaco**

E' noto che la soglia di spesa è uno dei dati che obbligatoriamente vanno inseriti nei questionari che l'Organo di Revisione deve inviare alla Corte dei conti in occasione del rendiconto e, pertanto, tale adempimento verrà certamente compiuto in maniera veritiera e trasparente, rendendo il dato facilmente individuabile alla Corte secondo le regole di compilazione dei relativi questionari.

**Rispetto al quesito n. 4, "nullità o annullabilità della D.C.C. n. 8 del 19.02.2025"**

Fermo quanto detto in merito al divieto di assunzioni, operante dall'anno successivo alla violazione del limite del tetto di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, L. 296/2006, per rispondere specificamente in merito al quesito n. 4 dell'interrogazione riguardo ai possibili vizi cui potrebbe essere affetta la deliberazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Secondo il più recente arresto giurisprudenziale -non conosciuto dal sottoscritto al momento dell'assunzione della deliberazione-, la violazione dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, in quanto violazione di norma imperativa (sul contenimento della spesa pubblica) comporta la nullità ex art. 1418 c.c. e 36 d.lgs. n. 165 del 2001 degli atti relativi, *id est* tanto della deliberazione *de qua*, in quanto atto presupposto del contratto, quanto del contratto di lavoro stipulato dall'ente locale in attuazione della procedura con la quale si è dato luogo alla violazione (cfr. Cass. sent. n. 21721/2024, del 02/07/2024, pubblicata il 01/08/2024).

E' doveroso rimarcare il carattere innovativo di tale sentenza, del quale la stessa Suprema Corte dà atto nel passaggio in cui, riguardo alle spese di lite, ne dispone la compensazione "*in quanto l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è consolidato solo in epoca recente*" (cfr. Cass. sent. cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, è altresì opportuno sottolineare come, sebbene in presenza di parere contabile contrario, reso dal Responsabile del Servizio, comunque, la deliberazione è stata assunta con l'avallo del Segretario Comunale presente alla seduta, il quale ha considerato tale parere semplicemente non chiaro e non ha ritenuto di formulare a sua volta rilievi sulla legittimità della deliberazione (come evincibile sia dal verbale, ove non



**Comune di Isola del Giglio**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

**Il Sindaco**

risultano osservazioni del Segretario, sia dalla videoregistrazione tutt'ora disponibile sul canale YouTube).

Tutte le circostanze sopra esposte, riferite nella più chiara e onesta rappresentazione dei fatti, definiscono la questione nell'ambito dell'esimente c.d. politica della responsabilità amministrativo-contabile di cui all'art. 1, comma 1ter della L. 20/1994, sussistendo l'assoluta buona fede della parte politica dinanzi ad una materia di particolare difficoltà, sia tecnica sia giuridica, nonché di novità giurisprudenziali.

Ciò posto, e alla luce degli approfondimenti svolti nelle more, onde rispettare gli impegni presi con gli altri comuni della convenzione ed al contempo osservare le norme imperative sul contenimento della spesa pubblica, risulta percorribile unicamente l'ipotesi di revisione degli atti di programmazione con modifica del DUP 2025/2027, conseguente Variazione di Bilancio e modifica del PIAO 2025/2027 (la cui predisposizione è già stata richiesta al Responsabile del Servizio) eliminando l'assunzione dell'istruttore amministrativo contabile e del segretario a scavalco e prevedendo un segretario comunale di fascia B, in convenzione, al 56%.

Nella speranza di aver dato compiuto riscontro all'interrogazione in oggetto, si porgono cordiali saluti.

Isola del Giglio, 24 aprile 2025

IL SINDACO

DOTT. ARMANDO SCHIAFFINO